

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (75)309

Vol. 1975/0108

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 309 def.

Bruxelles, 27 giugno 1975

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/74, relativo all'aiuto
per i foraggi disidratati

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(75) 309 def.

RELAZIONE

Nella sua sessione del 26 e 27 maggio 1975, il Consiglio ha adottato il regolamento che estende a taluni prodotti trasformati a base di patate la sfera di applicazione del regolamento (CEE) n° 1067/74, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati.

Il fatto che le patate possano avere più destinazioni, sia per l'alimentazione umana che per quella animale, e che spesso quantità di patate di consumo vengono disidratate in funzione della situazione di mercato di tali prodotti, induce a distinguerle dagli altri foraggi disidratati.

Per tale motivo le imprese di disidratazione non sono più in grado, nel caso di disidratazione di patate, di ottemperare al disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 1192/74, che fa obbligo di presentare una dichiarazione di superficie.

L'acclusa proposta di regolamento dispone, per quanto riguarda i quantitativi di patate da disidratare, che le imprese comunichino anticipatamente e mensilmente i quantitativi che esse prevedono di disidratare, anziché le superfici il cui raccolto è destinato alla disidratazione.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) N...../75 DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/74, relativo all'aiuto per i foraggi disidratati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1192/74 del Consiglio, del 13 maggio 1974, relativo all'aiuto per i foraggi disidratati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1421 /75 (4), le imprese che lavorano la propria produzione o quella dei loro aderenti presentano ogni anno una dichiarazione concernente le superfici il cui raccolto in foraggi è destinato alla disidratazione; che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 832/75 della Commissione, del 26 marzo 1975, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto per i foraggi disidratati (5), tale dichiarazione di superficie deve essere presentata ogni anno entro il 31 ottobre successivo all'inizio della campagna in causa;

-
- (1) G.U. n. L 120 del 1.5.1974, p. 2
(2) G.U. n. L del 1975, p.
(3) G.U. n. L 131 del 14.5.1974, p. 1
(4) G.U. n. L del 1975, p.
(5) G.U. n. L 79 del 28.3.1975, p. 42

Considerando che le patate, per quanto riguarda la loro destinazione, hanno talune caratteristiche che le distinguono dagli altri foraggi da disidratare; che possono avere in particolare più destinazioni, tanto per l'alimentazione umana che per quella animale; che spesso, dato l'andamento dei prezzi delle patate destinate all'alimentazione umana, certi quantitativi di tale prodotto possono essere disidratati e destinati all'alimentazione degli animali; che è pertanto opportuno dispensare le imprese dall'obbligo di dichiarare le relative superfici e di prevedere che dette imprese, in caso di disidratazione di patate, comunicano, prima dell'inizio di ogni mese, i quantitativi che esse prevedono disidratare nel corso del mese di cui trattasi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 1192/74 è aggiunto il comma seguente :

"Tuttavia, le disposizioni del comma precedente non si applicano ai prodotti
"di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n° 1067/74.

"Per tali prodotti, la impresa interessata comunica all'organismo designato
"dallo Stato membro, prima dell'inizio di ogni mese, i quantitativi di patate
"che essa prevede verranno disidratati nel corso del mese stesso."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1975

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio